

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, XXX

Progetto

DI REGOLAMENTO (CE) n. .../2009 DELLA COMMISSIONE

del [...]

recante modifica al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Progetto

REGOLAMENTO (CE) n./... DELLA COMMISSIONE

del ...

recante modifica al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Per mantenere un elevato livello di uniformità della sicurezza aerea in Europa è necessario introdurre modifiche ai requisiti e alle procedure di certificazione degli aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché alle organizzazioni per la progettazione e la costruzione, in particolare al fine di ripristinare la coerenza nelle disposizioni sulle premesse fondamentali per l'omologazione del tipo e le modifiche ai certificati di omologazione, introducendo la possibilità di decidere se conformarsi a standard più recenti anche per le modifiche apportate.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1702/2003 deve essere di conseguenza modificato.
- (3) I provvedimenti contemplati dal presente regolamento si basano sul parere² espresso dall'Agenzia per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia") conformemente agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (4) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato costituito in conformità dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

¹ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

² Parere 01/2009 su "Facoltà di deroga al codice di aeronavigabilità in caso di modifiche progettuali".

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1702/20003 è modificato come segue:

1. l'allegato (Parte 21) è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

ALLEGATO

1. L'allegato (Parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato come segue:
 - (1) il punto 21A.17, paragrafo a), è sostituito dal seguente:
 - (a) Le premesse fondamentali da rendere note per l'emissione dei certificati di omologazione del tipo o dei certificati ristretti di omologazione del tipo sono le seguenti:
 1. il codice di aeronavigabilità di riferimento, definito dall'Agenzia, in vigore alla data di richiesta del certificato in questione, salvo:
 - (i) indicazioni contrarie da parte dell'Agenzia;
 - (ii) conformità a specifiche di certificazione di emendamenti successivi, se voluta dal richiedente o imposta in base ai paragrafi c) e d).
 2. Eventuali condizioni speciali prescritte in virtù della parte 21A.16B(a).
 - (2) Il punto 21A.17, paragrafo d), è sostituito dal seguente:
 - (d) Il richiedente che sceglie di osservare una specifica di certificazione di un emendamento dei codici di aeronavigabilità che entra in vigore successivamente alla data di presentazione della domanda di rilascio di un certificato di omologazione del tipo deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l'Agenzia ritiene direttamente correlate.
 - (3) Il punto 21A.101, paragrafo a), è sostituito dal seguente:
 - (a) Colui che richiede una modifica a un certificato di omologazione del tipo deve dimostrare che il prodotto modificato è conforme al codice di aeronavigabilità applicabile al prodotto modificato ed è in vigore alla data della richiesta di modifica, a meno che non decida di conformarsi alle specifiche di certificazione di emendamenti successivi o tale opzione non sia richiesta ai sensi dei paragrafi e) ed f), e coi requisiti di protezione ambientale applicabili stabiliti nella parte 21A.18.
 - (4) Al punto 21A.101 è aggiunto il seguente paragrafo f):
 - (f) Il richiedente che sceglie di osservare una specifica di certificazione di un emendamento dei codici di aeronavigabilità che entra in vigore successivamente alla data di presentazione della domanda di modifica deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l'Agenzia ritiene direttamente correlate.